RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 89

Esecutivita' della decisione disciplinare Le decisioni disciplinari di condanna sono esecutive:

a) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense;

b) dalla notifica alle parti della sentenza del Consiglio nazionale forense;

c) dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che definisce l'impugnazione;

d) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso in riassunzione al Consiglio nazionale forense a seguito di cassazione con rinvio da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione;

e) dalla notifica alle parti della sentenza del Consiglio nazionale forense che decide l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione a seguito di interruzione. L'esecuzione della sanzione e' sospesa in caso di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Consiglio nazionale forense da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione. Gli effetti della sospensione e della radiazione decorrono dal giorno successivo al verificarsi degli eventi di cui al comma 1, senza necessita' di alcun ulteriore avviso all'incolpato.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	V — Del procedimento disciplinare
Capo	III — Impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-89

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it